

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ISTITUITA DALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO
E PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

**Delibera Croas A b r u z z o
N° 81 del 13 luglio 2020**

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, come previsto dal comma 1 dell'art. 16 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali" (di seguito Regolamento FC) approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 14 dicembre 2019, disciplina:

- 1. il funzionamento della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua (di seguito Commissione FC) previsto dal comma 3 dell'art.8 del suddetto Regolamento e istituita dal CROAS Abruzzo,*
- 2. il procedimento di attribuzione dei crediti formativi (art. 12 del regolamento FC).*

Art. 2 Competenze della Commissione Consultiva

La Commissione Consultiva coadiuva il CROAS nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua attraverso:

- 1. attività istruttorie ed espressione di pareri per l'attribuzione dei crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza;*
- 2. attività istruttorie ed espressione di pareri per l'attribuzione dei crediti per le iniziative formative svolte dagli iscritti;*
- 3. attività istruttoria ed espressione di pareri sul periodo di esonero dalla formazione continua da accordare agli iscritti;*
- 4. verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti a campione;*
- 5. la valutazione e il parere sulle richieste di patrocinio di eventi inerenti la professione;*
- 6. attività istruttorie relative alla stipula di convenzione con enti /agenzie formative, al fine di garantire maggiori opportunità formative alla comunità professionale del territorio;*
- 7. l'elaborazione del piano dell'offerta formativa a valenza annuale.*

Art 3. Composizione e durata della Commissione Consultiva

1. Il Consiglio dell'Ordine determina il numero dei membri della Commissione Consultiva, da un minimo di tre scelti tra i Consiglieri dell'Ordine a un massimo di cinque componenti. Ai membri spetta un gettone di presenza e il rimborso spese;
2. La Commissione Consultiva si riunisce di una volta ogni 45 giorni e comunque prima di ogni Consiglio, il suo mandato coincide con quello del Consiglio che l'ha istituita.
3. La Commissione può essere integrata da assistenti sociali iscritti all'Ordine di comprovata esperienza nel campo della formazione, le attività svolte da tali membri sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e il conferimento di crediti formativi.
4. I componenti della Commissione Consultiva hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d'interesse.

Sussiste conflitto d'interesse qualora il membro della Commissione Consultiva sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto cui vengono accreditate le attività formative svolte.

Art. 4 Insediamento della Commissione Consultiva

La nomina dei componenti della Commissione Consultiva viene deliberata dal Consiglio.

Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del CROAS, si dovrà procedere:

- *alla nomina del referente della Commissione Consultiva, che fissa le convocazioni per le sedute successive;*
- *alla sottoscrizione, per conoscenza e accettazione, del presente regolamento da parte dei componenti;*
- *alla predisposizione di un programma dei lavori della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.*

Art.5 Riunioni della Commissione Consultiva

1. La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine e/o in collegamento in remoto previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente del CROAS su richiesta del Referente della Commissione Consultiva. Può riunirsi anche in altra sede, previo consenso dei membri.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, e della durata di almeno tre ore.
3. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione Consultiva deve essere assunto dalla maggioranza dei componenti e motivato. In caso di pareri discordanti la decisione può essere rimandata al Consiglio.

4. La Commissione Consultiva è dotata del database messo a disposizione dal CN per l'acquisizione delle richieste online di accreditamento relative ad eventi, esoneri, attività ex post.

Art. 6 Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi

1. Ai sensi dell'art.7 del DPR n°137/2012 possono richiedere l'accREDITamento degli eventi solo le associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti, le agenzie formative, gli enti pubblici e privati che sono stati autorizzati o accreditati dal CNOAS, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia ed iscritti al registro delle agenzie formative tenuto presso il CNOAS, come specificato dall'art.6 del Regolamento FC.
2. Il CROAS potrà attribuire crediti formativi per eventi realizzati in cooperazione o convenzione con altri soggetti, anche non in possesso di autorizzazione e/o accreditamento, ai sensi dell'art.7, comma 5, DPR n°137/2012.
3. La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata con il formato on line presente sul sito del CROAS nei tempi previsti dal Regolamento FC.
4. La Commissione Consultiva può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa, che deve pervenire entro 30 gg dalla richiesta, come da Regolamento Nazionale.

Art. 7 Attribuzione crediti eventi formativi

1. La Commissione Consultiva FC esprime parere sull'attribuzione dei crediti agli eventi che si svolgono nel territorio di competenza.
2. I crediti formativi vengono attribuiti valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati.
3. I crediti vengono attribuiti tenendo conto del criterio di n.1 credito/ora di formazione, per un massimo di 45 crediti per evento.
6. I crediti formativi di un singolo evento possono prevedere anche solo per una parte crediti relativi ai settori dell'ordinamento professionale e della deontologia.
7. I crediti formativi possono essere attribuiti ad eventi non preventivamente accreditati, che soddisfino i parametri del Regolamento della FC, sulla base di apposita domanda dell'assistente sociale interessata presentata tramite la propria area riservata (ex post), corredata da adeguata documentazione.

Art. 8 Attribuzione crediti per attività formative

La Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua esprime parere sull'attribuzione dei crediti per le attività svolte dagli iscritti secondo la tabella presente nelle *“LINEE D'INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della*

Giustizia in data 15 maggio 2020, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020)”.

Il Consiglio regionale successivamente valuta e delibera quanto proposto dalla Commissione Consultiva FC.

Art. 9 Esoneri

1. La Commissione Consultiva esprime parere sulle richieste di riduzione dei crediti formativi e di esonero dalla FC presentate dagli iscritti, nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento della FC.
2. L'esonero può essere totale o parziale e va commisurato alla durata e alla tipologia dell'impedimento.
3. L'Ordine regionale potrà effettuare verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato, anche tramite richiesta di documentazione all'ente di appartenenza dell'iscritto.
4. Il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione Consultiva valuta la richiesta ed effettua le opportune valutazioni, concedendo o meno l'esonero e riportandolo alla durata e alla tipologia dell'impedimento, alla gravità e specificità della situazione rappresentata, seguendo quanto previsto dalle *“LINEE D'INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2020, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020)”*

Art.10 Verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti

1. La Commissione Consultiva a termine del triennio, procede a campione alla verifica dell'adempimento all'obbligo formativo, tramite scheda riepilogativa telematica compilata da ogni iscritto.
2. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata, dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza dell'iscritto, al Consiglio di Disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.

Art.11 Piano annuale dell'offerta formativa

1. Entro la fine di novembre di ogni anno la Commissione Consultiva propone al Consiglio dell'Ordine il piano per la formazione continua annuale.
2. Il Consiglio Regionale dell'Ordine, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva ed invia al CNOAS, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.
3. Il piano formativo annuale dovrà prevedere le attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale che il CROAS intende realizzare, nonché le azioni che si intendono programmare per favorire la partecipazione degli iscritti alle attività formative.

Art.12 Incompatibilità

1. Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.
2. L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri e che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.
3. L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purchè la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.
4. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee di indirizzo di cui all'art. 18 "modalità di applicazione" del "Regolamento per la formazione continua ai sensi del DPR137/12" deliberato dal CNOAS nella seduta del 14 dicembre 2019, in vigore dal 01 gennaio 2020.

Art. 13 Norme transitorie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "*Regolamento Per La Formazione Continua Degli Assistenti Sociali* " e relative LINEE D'INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE, deliberato dal CNOAS nella seduta del 14 dicembre 2019, in vigore dal 01 gennaio 2020, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2020.